PRESENTED TO THE 4052.47

Public Library of the City of Boston

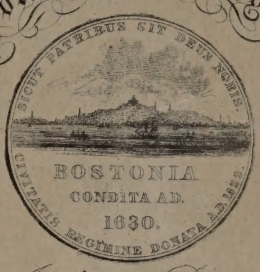

By Joshua Bates, Esq.
Received Sept. 15. 1859 No. 31250

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ FILARMONICA

DI

FIRENZE

PUBLIC LIBRARY OF THE CITY OF BOSTON

FIRENZE
M. D. CCC. XLVI.

PUBLIC LIBRARY
OF THE
CITY OF BOSTON

PEI TIPI DI FEDERIGO BENCINI

Il presente Statuto venne approvato dal Corpo deliberante della Società nell' Adunanza del due Aprile 1846. *sulla proposizione d' una Commissione composta dei Socj Ordinarj*

Signori Principe Carlo Poniatowski Presidente
Neri Fortini
Vincenzio Quartini
Vincenzio Taruffi
Avv. Ottavio Andreucci Segretario

stata specialmente incaricata dell' esame d' un Progetto di Riforma del precedente Statuto presentato dal Socio Signore Avv. Ferdinando Nasi.

Con Venerata Risoluzione dell' 8. *Giugno* 1846. *S. A. I. e Reale ha data la sua annuenza allo Statuto medesimo.*

Parte Prima

TITOLO I.

DELLA SOCIETA' IN GENERE

ART. 1. La Società Filarmonica di Firenze ha per scopo di coltivare, ed accrescere l' amore e la cognizione della Musica col mezzo degli Esercizj, delle Accademie, e di qualunque altra riunione Musicale.

2. È inaugurata sotto il nome dell' immortale maestro Giuseppe Haydn.

3. L' Impresa della Società è una Lira colla leggenda intorno « *Società Filarmonica Fiorentina* «

4. Si compone di Socj Ordinarj, Straordinarj (Contribuenti)
Onorarj
Onorarj Aggregati
Aggregati Residenti

5. È diretta, e governata da una Giunta, la cui gestione è annualmente riveduta da due Sindaci.

6. La parte musicale dipende più specialmente da un Direttore, che presiede un Consiglio musicale.

7. Al buon'ordine delle Riunioni Accademiche provvedono i Socj deputati per turno all'ispezione della Sala.

8. Alle spese del regolare, e decoroso andamento della Società si supplisce colle Tasse dei Socj contribuenti.

9. La residenza della Società è nel Palazzo edificato nel luogo delle antiche Stinche. (1)

(1) La riduzione a Palazzo del suddetto locale fu concessa dalla Suprema Autorità a diversi intraprenditori alla condizione fra le altre che vi fosse costruita la sala e stanze per una Società Filarmonica.

L'attuale società conduce la sala e stanze medesime in affitto dai proprietarj dell'indicato palazzo, i quali non hanno facoltà di rescindere la locazione per qualsiasi causa; a memoria di ciò si legge l'appresso iscrizione.

Leopoldo II. Granduca di Toscana
Alienando l'antico Locale delle Carceri delle Stinche
Per torre a Firenze l'orrido aspetto
Con Decreto del Giorno 15. *Agosto* 1833.
Approvava che il nuovo edificio venisse abbellito
Con una Sala ad uso della Società Filarmonica.
Adempitisi splendidamente dalli acquirenti
Gli obblighi assunti nell' istrumento del 17. *Ottobre* 1833.
La nuova Sala fu aperta al pubblico Voto
Nel dì 5. *Luglio* 1835.

Parte Seconda

Ammissione, Diritti, e Obbligazione dei Socj.

TITOLO II.

DEI SOCJ ORDINARJ

10. Nei Socj Ordinarj Contribuenti risiede unicamente il dominio, e la proprietà di tutti gli oggetti e assegnamenti sociali, non che la facoltà di disporne. -- Il loro numero è stabilito di 270.

11. Sono ammissibili uomini e donne sulla loro domanda, o sulla proposizione d'altro Socio contribuente che sia garante della volontà del Candidato, da farsi l'una e l'altra con lettera al Presidente.

12. Il nome, e cognome dei Candidati dovrà col mezzo delle circolari di convocazione rendersi noto ai Socj prima dell'adunanza del Corpo deliberante, onde ciascuno possa essere in grado di decidere convenientemente sulla loro ammissione, o rigetto. Le votazioni saranno fatte coll' ordine di data delle domande dei Candidati medesimi.

13. Tali ammissioni avranno luogo ancorchè il numero dei Socj Contribuenti sia completo ; ma in questo caso si riguarderanno gli ammessi come aspiranti, sino a che non si verifichino vacanze nel Ruolo dei socj effettivi.

14. Il Segretario degli atti inviterà la persona definitivamente ammessa a firmare l'obbligazione di rimanere nella società per un triennio decorrendo dal mese inclusive in cui sia avvenuta l'ammissione, e gli trasmetterà un' esemplare dello Statuto.

15. I Socj Ordinarj, escluse le Donne, hanno diritto di risiedere nel Corpo deliberante, d' eleggere, e d' essere eletti a tutti gli Uffizj.

16. Tutti i Socj Ordinarj hanno libero ingresso al locale della Società in qualunque Trattenimento, e Riunione Musicale; negli Esercizj Musicali possono condurre una persona, della quale restano responsabili: e nell' occasione delle Accademie godono di due nomine per disporne a favore di persone degne della Società.

17. I Socj che vogliono dimettersi debbono dichiararlo in scritto al Presidente, o al Segretario tre mesi almeno avanti la spirazione del triennio, senza di che s' intenderanno obbligati per un' altro triennio, e così di seguito.

18. Sono sottoposti ad una Tassa d' Entratura di Lire quaranta, e d' altra Tassa annuale d' egual somma, pagabile la prima nell' atto dell' ammissione, l' altra a rate mensuali anticipate di L. 3. 6. 8. – Il Socio Sostituente di che all' articolo 21 è dispensato dal pagamento della Tassa d' Entratura.

19. Sono egualmente obbligati al pagamento di qualunque aumento sulla Tassa ordinaria, e di ogni Imposta straordinaria, quando l'uno e l'altra sieno legittimamente votate dal Corpo deliberante nel modo prescritto all' articolo 108.

20. Il Socio che si rende moroso al pagamento di tre rate della Tassa mensuale verrà dal Tesoriere invitato a porsi in regola nel termine di giorni otto; ove nol faccia la Giunta Governativa dietro il rapporto del Tesoriere medesimo dovrà sospenderlo dal godimento dei diritti di Socio; esperimentato inutile siffatto provvedimento si farà luogo alla pubblicazione del di Lui nome nel rendiconto annuo; e quando ciò non valga a far cessare la di lui mora potrà procedersi all' escussione in via Giuridica. Contemporaneamente, e senza pregiudizio degli atti iniziati, la Giunta dovrà radiarne il nome dal Ruolo tutte le volte che il di Lui posto possa essere rimpiazzato

da un' Aspirante. Quando per altro consti della sopravvenuta assoluta impotenza di qualche Socio al pagamento della tassa, la Giunta si asterrà dal pubblicarne il nome, e dall' iniziare li atti giudiciali, procedendo soltanto alla di Lui radiazione, ed all' immediato rimpiazzo del posto.

21. Non sono per regola ammesse sostituzioni fra i Socj Contribuenti; dietro per altro domanda da avanzarsi nel modo di che all' articolo 11. potranno essere concesse dal Corpo deliberante, ove si tratti di sostituire il padre al figlio, il fratello al fratello, il marito alla moglie, e viceversa.

22. L' erede non ha diritto di succedere nel posto del suo autore, salvo i casi in che sono permesse le sostituzioni, purchè la facoltà di succedere sia domandata al Presidente, ed accordata dal Corpo deliberante nelle forme prescritte.

23. Il cangiamento di domicilio non dà per regola titolo ad ottenere fuori di tempo il ritiro dalla Società; ma il Corpo deliberante ove possa procurarsene il rimpiazzo con alcuno delli aspiranti, potrà accogliere l' istanza che venga a tale uopo avanzata.

24. In qualunque modo alcuno cessi d' essere

socio sia nei casi contemplati, sia per morte naturale e civile, si riterrà decaduto da ogni azione, e diritto sulle cose spettanti alla società, e sciolto da ogni obbligazione verso la medesima.

TITOLO III.

DEI SOCJ STRAORDINARJ

25. I Socj Straordinarj sono i forestieri che riseggono temporariamente in Firenze.

26. Dietro loro domanda, e previe informazioni, sono ammessi per semestri dalla Giunta Governativa, che ne darà partecipazione al Corpo deliberante nell'Adunanza Generale.

27. Nel ricevere la lettera d'ammissione pagheranno lire venti per tassa anticipata del semestre.

28. Hanno diritto al libero ingresso agli Esercizj musicali, e alle Accademie che sieno date durante il semestre della loro dimora nella Capitale ,e per queste ultime godranno d'una nomina, della quale disporranno a favore di persona di civile ed onorata condizione.

TITOLO IV.

DEI SOCJ ONORARJ

29. Possono essere ammessi come Socj onorarj
1.° Qualunque persona dell' uno e dell'altro sesso, nazionale, o estera, che eccellente e veramente distinta nella Musica abbia composto, o eseguito qualche pezzo di musica per le Accademie della Società;
2.° I Maestri, e Professori di Musica residenti in Firenze, che quantunque non abbiano avuta occasione di prestarsi per la Società, pure per le loro distinte cognizioni possono riuscirle utili, specialmente nel caso di essere chiamati a formare parte del Consiglio musicale;
3.° I Compositori d'Opere musicali che abbiano acquistata una celebrità Europea ancorchè non abbiano prestato direttamente, nè sieno per rendere alcun servigio alla Società, giacchè la loro appartenenza alla Medesima non può che recarle lustro e rinomanza.
30. Il numero di tali Socj è indefinito.
31. La Giunta Governativa sia di per se, sia

sulla mozione del Direttore della musica, o di qualunque Socio ordinario, propone al Corpo deliberante la nomina dei Socj Onorarj avuto, e fatto presente il voto meramente consultivo del Consiglio musicale, bene inteso che questo voto non è necessario quando si tratta dei Compositori di celebrità Europea di che agli Articoli 29.

32. Ai Socj Onorarj avvenuta la loro nomina dovrà trasmettersi analogo diploma firmato dal Presidente, e dal Segretario degli Atti.

33. Hanno diritto d'intervenire a tutti i Trattenimenti musicali, e quando prestano l'opera loro nelle Accademie, godono dei Biglietti d'invito nel modo che è prescritto all'Articolo 141.

34. I Socj Onorarj residenti in Firenze possono essere chiamati a fare parte del Consiglio musicale.

TITOLO V.

DEI SOCJ ONORARJ AGGREGATI

35. I Socj Onorarj Aggregati sono dopo i Socj Onorarj i più distinti fra i Compositori, gl'Artisti, e i Dilettanti che siensi prestati a favore della Società, ed abbiano acquistato un titolo alla considerazione della medesima.

36. Il loro numero è indefinito.

37. La loro nomina è operata nel modo istesso che per i Socj Onorarj; godono dei loro medesimi diritti; ricevono anche Essi il Diploma firmato dal Presidente, e dal Segretario degli Atti; e possono essere chiamati a fare parte del Consiglio musicale.

TITOLO VI.

DEI SOCJ AGGREGATI RESIDENTI.

38. I Socj Aggregati Residenti sono i Maestri di musica, Suonatori, e Cantanti stabiliti in Firenze, che prestano gratuitamente l'opera loro alla Società, e che non appartengono alle precedenti categorie dei Socj Onorarj, e dei Socj Onorarj Aggregati.

39. La Giunta Governativa procede alla loro elezione sulla proposizione del Direttore della musica, sentito il parere del Consiglio musicale e del primo Violino, o del Maestro di cappella (secondo che trattisi di Suonatore, o Cantante) e ne rende conto al Corpo deliberante nella prima adunanza generale.

40. Il loro numero fra Suonatori e Cantanti

non può essere maggiore di 80. da repartirsi a giudizio del Direttore della musica.

41. Si esige in chi voglia ottenere l'indicata ammissione il possesso generalmente riconosciuto d'una capacità almeno relativa in fatto di Musica.

42. Concorreranno costantemente all'esecuzione della musica sia negli Esercizj, sia nelle Accademie, e presteranno l'opera propria ogni volta sieno invitati, e richiesti dal Direttore della Musica, intervenendo a tutte le prove, ed eseguendo senza rimostranza la parte che venga loro assegnata. -- In caso di legittimo impedimento saranno solleciti di darne in tempo avviso al Direttore della musica, onde esso provveda a supplire.

43. Godono dell'ingresso personale a qualunque trattenimento, o riunione musicale, e quando prendono parte attiva alle Accademie hanno diritto alla distribuzione d'un Biglietto d'invito.

44. Il Segretario dà avviso alli Aggregati della loro elezione; fà ad essi conoscere il Regolamento che li concerne, e loro trasmette una formula d'obbligazione che dovranno firmare, ed a seconda della quale si dichiarano tenuti a prestarsi gratuitamente per un triennio in servizio

della Società, in difetto di che non potranno godere dei diritti inerenti alla loro qualità, e si avrà per non avvenuta l' ammissione.

45. Tutti i Soci Aggregati residenti sono posti sotto l' autorità del Direttore della musica, il quale nel caso di loro insommissione potrà allontanarli momentaneamente dalle stanze della Società; la recidiva li sottoporrà alla sospensione d' ogni loro diritto per quel tempo che sia decretato dalla Giunta; e per la terza mancanza incorreranno la pena della radiazione dal Ruolo.

46. Dopo un costante e regolare disimpegno del loro dovere, e particolarmente dopo essersi distinti in qualche branca dell' Arte musicale, potranno essere ammessi ad un Grado Accademico superiore colle forme respettivamente stabilite agli articoli 31. e 37.

Parte Terza

Poteri, e Ufficiali della Società

TITOLO VII.

DELLA GIUNTA GOVERNATIVA E DEGLI UFFICIALI CHE LA COMPONGONO.

47. La rappresentanza, e la Direzione della Società risiede nella Giunta Governativa subordinatamente alle disposizioni del vigente Regolamento, e alle deliberazioni del Corpo Sociale.

48. Li Ufficiali componenti la Giunta sono

IL Presidente
IL Vice-Presidente
IL Direttore della Musica
IL Provveditore
IL Tesoriere
L' Archivista
IL Segretario degli atti.

49. I suddetti Ufficiali, tranne il Direttore della Musica, sono eligibili ogni due anni coll'ordine che appresso

Nel Primo Anno

Presidente -- Provveditore -- Tesoriere

Nel Secondo Anno

Vice-Presidente -- Archivista -- Segretario

50. L' elezione del Direttore della musica ha luogo ogni tre anni.

51. Possono peraltro tutti gli Ufficiali menzionati al cessare del loro respettivo ufficio essere rieletti nella medesima, o in una diversa carica.

52. Nell' occasione della elezione dei nuovi Ufficiali consegnatarj, il Presidente delegherà i due Sindaci dell' annata accademica ad assistere alle relative consegne, redigendone il Processo verbale da sottoporsi alla Giunta. E quando non resulti regolare l' operato dei detti Ufficiali dovrà darsene conto al Corpo deliberante in Adunanza Generale.

53 Avvenendo fuori di tempo la vacanza di qualche posto d' Ufficiale potrà esservi supplito provvisoriamente da altro socio che verrà designato dal Presidente ; ma ove sia contemporanea la vacanza di più posti, o quando questa risguardi il Presidente, o il Direttore della musica dovrà convocarsi per il relativo rimpiazzo l' Adunanza Generale.

54. I Componenti la Giunta volendo assentarsi

dovranno darne parte al Presidente onde venga provveduto al disimpegno delle loro attribuzioni.

55. La Giunta forma ogni anno il Rendimento di Conti per l'annata accademica finita, e il bilancio di previsione per l'annata corrente, sentiti il Tesoriere, il Provveditore, ed il Direttore della musica nella parte respettivamente loro affidata; rimette l'uno, e l'altro bilancio ai Sindaci nel mese di Gennajo, e li presenta finalmente dopo l'esame che ne abbiano fatto i Sindaci medesimi al Corpo Deliberante nell'Adunanza Generale Ordinaria.

56. In massima non può ordinare alcuna spesa al di là di quelle approvate nel Bilancio di previsione, nè convertire i fondi destinati ad un' oggetto ad altro oggetto diverso.

57. Le adunanze della Giunta hanno luogo nel Locale della Società, e sono intimate dal Presidente; il Segretario degli Atti dà avviso agli altri membri del giorno di convocazione, e ne redige il Processo verbale, del quale si fa lettura nella successiva adunanza per essere poi trascritto nel Registro degli Atti della Giunta munito della di Lui firma, e del visto del Presidente.

58. Per le deliberazioni della Giunta occorre la presenza di quattro Ufficiali almeno, i quali

votano a maggiorità assoluta; nel caso di parità il Presidente la dirime col doppio voto, dovendosi per altro questa circostanza notare nell' atto dell'adunanza.

Del Presidente.

59. Il Presidente soprintende all' andamento di tutti gli affari della Società; convoca le adunanze ordinarie, e straordinarie della Società stessa, e quelle della Giunta Governativa presiedendo le une e le altre, e dirigendone l'ordine; invigila tutte le operazioni degli Ufficiali; convalida col suo visto tutti gli atti, e documenti della Società; destina qualunque Socio ad incumbenze temporarie, ed anco istantanee, in tutti i casi nei quali lo richieda il decoro e il migliore servizio della Società, previa intelligenza ove sia possibile con gli altri membri della Giunta, coll' obbligo di referirne al Corpo deliberante nell' adunanza susseguente; corrisponde infine coll' I. e R. Governo nei casi opportuni dietro le deliberazioni della Giunta Governativa, salvi i casi d' urgenza.

Del Vice-Presidente

60. Il Vice-Presidente esercita tutti i poteri di Presidente nel caso della di Lui assenza, o impotenza, e ciò al seguito di comunicazione partecipata dal Segretario degli Atti a tutti i Componenti la Giunta governativa.

Del Direttore della Musica

61. Il Direttore della musica ha l'alta direzione di tutto ciò che concerne l'andamento della parte musicale della Società con obbligo d'andare di concerto colla Giunta, di cui fà parte, nei rapporti governativi ed economici. Al medesimo spetta il preordinamento dei mezzi personali e materiali per li Esercizj e per le Accademie, ma rimane alla Giunta la censura dei pezzi scelti per ciò che concerne il decoro, l'opportunità e la convenienza. Avendo sotto i suoi ordini tutto il Personale musicale può, ove il migliore servizio della Società lo richieda, sospendere nel momento, e rimpiazzare provvisoriamente qualunque individuo da Lui dipendente, coll'obbligo bensì di farne rapporto alla Giunta per le definitive deliberazioni. È assistito e coadiuvato nell'esercizio

delle sue incumbenze da uno, o più dei Componenti il Consiglio musicale, cui Egli presiede. Per ciò che risguarda il pratico esercizio del proprio ufficio spettano al Direttore della musica tutti quei diritti e ingerenze di cui è fatto parola nelle relative sedi del presente Statuto. Ha l' obbligo di notare nel Registro dei processi verbali delle Riunioni musicali l' esito degli Esercizj e delle Accademie, e il nome dei soggetti che vi prendono parte. Nell' adunanza generale ordinaria fà il rapporto dell' andamento della parte musicale durante l' annata Accademica.

Del Provveditore

62. Il Provveditore dependentemente dalla Giunta invigila alla parte economica della Società, ed ha in consegna dietro inventario tutto il mobiliare. Spedisce al Tesoriere i mandati d' entrata e uscita. Sorveglia l' andamento del servizio del Ragioniere, e del Custode. Procura che i libri d' amministrazione siano tenuti in regola ed in giorno. Presenta alla Giunta le sue proposizioni per il bilancio di previsione.

Del Tesoriere.

63. Il Tesoriere è il depositario del denaro della Società. Riscuote, e paga dietro il mandato del Provveditore. È responsabile dei mandati irregolari che abbia accettato. Nomina il Riscuotitore che deve essere approvato dalla Giunta Governativa. Presenta ad Essa al termine d'ogni annata Accademica la dimostrazione d'entrata e d'uscita coi documenti giustificativi.

Dell'Archivista.

64. L'Archivista ha in custodia sotto la sua responsabilità le carte, la musica, e istrumenti della Società, tenendo di tutto esatto Inventario, e marcando la musica col sigillo della Società stessa.

Del Segretario degli Atti.

65. Il Segretario degli Atti assiste d'obbligo a tutte le adunanze del Corpo deliberante, ed a quelle della Giunta Governativa, redigendone il processo verbale. Invita i Socj alle adunanze dopo che il Presidente ne ha stabilita la convocazione.

Partecipa a chi vi ha interesse le deliberazioni del Corpo deliberante, e della Giunta. Conserva i sigilli, i diplomi i registri ed affari correnti della Società. Nell'Adunanza generale ordinaria legge un rapporto sull'andamento economico e disciplinare della Società, esclusa la parte musicale che è riservata al Direttore della musica.

TITOLO VIII.

DEL CONSULTORE LEGALE.

66. Spetta al Consultore Legale il prendere in esame per dire il suo parere tutti gli affari che involvono ispezioni legali di massima, o d'interpretazione dello Statuto, e Regolamenti. Deve intervenire alle adunanze del Corpo deliberante, ed a quelle della Giunta quando siavi invitato, nelle quali per altro non ha voto deliberativo. Sta in carica tre anni, e cessato il triennio può essere confermato.

TITOLO IX.

DEI SINDACI.

67. I Sindaci sono due. È loro affidata la revisione del rendiconto annuale della Giunta Governativa e del bilancio di previsione, con obbligo di leggere un rapporto nell' adunanza generale, il quale potrà contenere le loro osservazioni e proposizioni sul migliore andamento della parte economica della Società, per quindi formare soggetto di deliberazione del Corpo deliberante. A tale uopo dovrà la Giunta Governativa inviare loro tutti i documenti giustificativi concernenti la parte economica, non che qualunque altro documento, libro e deliberazione venga dai medesimi richiesto. Assistono dietro ordine del Presidente alle consegne che hanno luogo tra i diversi Ufficiali come è detto all'Articolo 52., non meno che al riscontro delle nomine d' invito per le Accademie per constatarne la regolarità a forma dell'Articolo 85. La loro nomina è fatta ogn' anno nell'Adunanza generale ordinaria. Non possono esercitare di bel nuovo siffatto incarico se non trascorso un triennio.

TITOLO X.

DEL CONSIGLIO MUSICALE.

68. Il Consiglio Musicale è un Collegio consultivo per ciò che riguarda la musica, ed è composto di 12 Membri compreso il Direttore della musica, che lo presiede.

69. Possono esservi ammessi i Socj Onorarj, e gli Onorarj Aggregati, ed anche i Socj Ordinarj quando per le loro cognizioni musicali sieno meritevoli di tale onorifica aggregazione.

70. L' elezione loro spetta al Corpo deliberante sulla proposizione della Giunta Governativa che presenta la nota dei Candidati nell'Adunanza Generale ordinaria.

71. Nessun Socio Onorario, e Onorario Aggregato può esimersi dall' accettare, e dall'adempire tale incarico se non allegando ragionevoli motivi. Ma se la Giunta non li troverà ammissibili dovrà sospenderlo dal godimento temporario di tutti, o parte dei diritti che gli sono competenti nell' indicata respettiva sua qualità.

72. Il Direttore della musica in ogni occorrenza, e nel caso specialmente di sua assenza, o impedimento, potrà scegliere uno, o più dei

Componenti il suddetto Consiglio a suoi cooperatori nel modo, e per il tempo che reputerà conveniente. L' esercizio per altro delle loro funzioni dovrà ristringersi, e limitarsi all' esecuzione della Musica, senza potere prendere parte alle deliberazioni della Giunta.

73. I Componenti il Consiglio musicale stanno in carica tre anni, e possono essere confermati senza obbligo assoluto d' accettazione.

74. Il Maestro di Cappella e il primo Violino, quantunque non formino parte del Consiglio, potranno intervenire alle sue adunanze con voto consultivo, quando sienvi chiamati dal Direttore della musica.

75. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente Direttore della musica; ma potrà essere anco adunato a richiesta ed alle istanze almeno di quattro dei suoi Componenti.

76. Emette il suo parere sull' elezione dei Socj Onorarj, e Onorarj Aggregati, non che sopra ogni provvedimento che possa interessare il migliore andamento musicale della Società, prendendo anco all'occorrenza l'iniziativa. Le sue deliberazioni firmate dal Presidente Direttore della musica vengono trasmesse alla Giunta Governativa.

77. Vota a maggiorità assoluta, ed ove esista parità il Direttore della musica la dirime col doppio voto, dovendo per altro questa circostanza essere notata nel processo verbale delle adunanze, le quali non saranno valide se non intervengono sei almeno dei suoi Componenti.

78. Ciascuno dei Componenti il Consiglio musicale gode d' un biglietto d' invito per le Accademie, oltre quelli che gli spettano nella respettiva qualità di Socio.

TITOLO XI.

DEI DEPUTATI D' ISPEZIONE

79. Ogni anno nell' adunanza generale ordinaria è letta la nota di sessanta Socj Ordinarj scelti dalla Giunta Governativa all' ufficio di Deputati d' ispezione alle Accademie. Questi non potranno essere rieletti nella successiva annata.

80. Per ogni Accademia saranno incaricati della ispezione almeno sei Socj. L'ora nella quale dovranno intervenire alla sala sarà stabilita dalla Giunta, e verrà indicata dal Segretario degli atti nell'invito che loro trasmetterà tre giorni prima dell' Accademia. Il locale non sarà aperto al pubblico

finchè tre di essi non sieno riuniti. Il più anziano di loro prenderà in consegna la chiave della cassetta delle nomine, e sarà il deputato al quale in tutte le occorrenze dovranno rivolgersi gl' inservienti destinati all' ingresso del locale.

81. Portano per distintivo un nastro bianco e rosso al braccio, e i loro nomi sono indicati in una tavoletta da stare affissa nella sala d' ingresso del locale della Società.

82. Chiunque ricusi quest' ufficio senza dedurre legittima causa, e non si faccia rimpiazzare da altro Socio dandone avviso in tempo debito al Segretario degli atti, andrà soggetto alla perdita delle nomine per due Accademie, e quando ritardi ad intervenire oltre l' ora intimata perderà le nomine per una sola Accademia.

83. I Deputati sorvegliano al buon ordine interno della sala e stanze della Società nell' occasione delle Accademie. Non hanno però facoltà d' immischiarsi in ciò che riguarda la parte musicale. Chiunque intervenga alle riunioni della Società è tenuto a rispettare le persone dei Deputati d' ispezione, e le disposizioni che prendono.

84. Se accadesse alcuno sconcerto e disturbo i Socj d' ispezione dovranno rimediarvi con sollecitudine e prudenza richiamando all' ordine, o

facendo allontanare all'occorrenza quelli che ne fossero causa. Delle misure prese renderanno conto al Presidente, affinchè la Giunta conosca della loro opportunità, e prenda i congrui provvedimenti.

85. Il Deputato d'ispezione depositario della chiave della cassetta delle nomine nel giorno successivo all'Accademia si recherà con amendue i Sindaci, o con uno di Essi al locale della Società per procedere coll'assistenza del Ragioniere all'esame e allo spoglio delle nomine ritornate. Nel Registro dei processi verbali delle Accademie noterà gli abusi che sieno stati scoperti nella loro distribuzione, onde la Giunta provveda a forma del Regolamento.

86. I Socj dopo avere esercitato l'ufficio di Deputati d'ispezione godono per l'Accademia che immediatamente ne succede un biglietto d'ingresso di più.

87. Il Segretario degli atti per regola della Giunta Governativa noterà nei processi verbali delle Accademie tutto ciò che concerne i Socj d'ispezione e le loro mancanze che abbiano motivata l'applicazione della penale.

88. Copia del presente Titolo sarà sempre affissa nelle stanze del locale della Società.

TITOLO XII.

DEL CORPO DELIBERANTE

89. Nel solo Corpo deliberante legittimamente adunato risiede il potere di fare, e riformare le Leggi della Società, e d' approvare tutto ciò che non è nelle competenze della Giunta Governativa, e che risguarda l' andamento generale della Società.

90. Le adunanze del Corpo deliberante sono Ordinarie, e Straordinarie. Non vi ha che un' adunanza Ordinaria l'anno da convocarsi non più tardi del mese di Febbrajo. Le Straordinarie hanno luogo tutte le volte lo esigono gl' interessi della Società, e quando l' urgenza non permetta attendere la ricorrenza di quella Ordinaria. Sono convocate dalla Giunta di proprio moto, o sulla domanda fatta al Presidente da 30. Socj ordinarj almeno.

91. Le Circolari d' invito firmate dal Segretario degli Atti, e munite del visto del Presidente conterranno l' oggetto della riunione e le proposizioni da discutersi oltre quelle prescritte dal Regolamento, le quali ancorchè non annunziate nel Programma s' intenderanno sottintese, e

dovranno essere lasciate al domicilio dei Socj quattro giorni prima della Adunanza. Ma quando si tratti dell' aumento della tassa ordinaria, e della imposizione di tasse straordinarie, la consegna delle dette circolari dovrà farsi otto giorni prima dell' Adunanza.

92. L' adunanza ordinaria è destinata

1.° Ad udire il rapporto dei varj Ufficiali della Giunta che sono tenuti a leggerlo;

2.° Ad udire il rapporto dei Sindaci sul rendiconto della Giunta Governativa per la gestione dell' anno finito, e sul bilancio di previsione per la corrente annata accademica;

3.° A deliberare sull' uno e sull' altro.;

4.° A nominare i nuovi Ufficiali di cui cada nell' anno l' elezione coerentemente agli articoli 49. 50. 66. 67. 73;

5.° Ad eleggere, o confermare il Maestro di cappella e primo Violino a forma dell' articolo 122.;

6.° Ad udire la nomina dei 60. Deputati scelti per l' ispezioni delle Accademie come all' Articolo 79.;

7.° A deliberare sugli altri oggetti enunciati nel Programma.

93. Le nuove proposizioni dei Socj potranno soltanto essere prese in considerazione per discutersi ove, sia luogo, nelle adunanze successive.

94. Rigettata dal Corpo deliberante una proposizione non può tornarsi a riprodurre senza il concorso di nuove circostanze, di cui dovrà in prima conoscere la Giunta governativa.

95. Ogni Socio che interviene deve scrivere il suo nome in un registro che è portato al Presidente al momento in cui si apre la seduta; ed ove entri nella sala ad Adunanza cominciata, o si allontani prima che abbia avuto termine, dovrà anunziarlo al Segretario perchè ne prenda nota nel suddetto registro.

96. Il Segretario degli atti legge in prima i nomi dei Socj intervenuti, e quindi il processo verbale dell' Adunanza antecedente.

97. Il Presidente udite le osservazioni dei Socj, e il voto del Consultore legale sul detto processo verbale ne decreta l' approvazione, o la correzione, munendolo della propria firma congiuntamente a quella del Segretario degli atti, dopo di che il Segretario medesimo legge il programma dell' adunanza aperta.

98. Il Presidente può parlare sul programma

mettendo in discussione ad una ad una successivamente le proposizioni in quello formulate.

99. Quando il Presidente nel corso della discussione voglia parlare come Socio dovrà cedere temporariamente la presidenza dell' Adunanza al Vice-Presidente, ed in assenza di questi al Direttore della musica; enunciata che abbia la sua opinione riprende la presidenza.

100. Niun Socio può parlare se non dopo avere domandata al Presidente la parola, e averla ottenuta. Non è ammessa la lettura di discorsi scritti, tranne il caso in cui si tratti di formulare una nuova proposizione, o di svilupparla dopo che sia stata presa in considerazione. Il Presidente richiamerà all' ordine il Socio che se ne allontani, o diverga dalla questione; gli toglierà la parola quando per tre volte lo abbia inutilmente richiamato; e in caso di resistenza il Presidente consultata l' Adunanza ne ordinerà l' iscrizione sul processo verbale con censura.

101. Se l' Adunanza divenisse tumultuosa, e non fosse ristabilito l' ordine al secondo suono del campanello, il Presidente sarà in obbligo di scioglierla, e tutti i Socj dovranno all' istante partire. Questa circostanza verrà notata nel processo verbale.

102. È sempre permesso di domandare la parola per porre la questione. Avanti di chiudere la discussione il Presidente consulta l'Adunanza per sapere se è sufficientemente schiarita. Nel dubbio la discussione continua.

103. Chiusa che sia la discussione il Presidente legge la proposizione che deve votarsi, e quando sia complessa può scinderla, facendo votare sopra ciascuna parte distintamente.

104. Sono valide le determinazioni delle Adunanze qualunque sia il numero degli intervenuti, e gli assenti sono obbligati a sottoporvisi.

105. Gli assenti non possono farsi rappresentare da Procuratore.

106 Il modo ordinario di votazione consiste nell' alzarsi in piedi, o nel rimanersi seduti, stando per l' affermativa la seduta, l' alzata per la negativa. Rimanendo dubbioso per questo mezzo l' esito della votazione, o richiedendolo almeno tre Socj, sarà proceduto allo squittinio segreto con palle bianche e nere, approvando le prime, le seconde rigettando.

107. Per l' approvazione dei partiti si richiede la maggiorità assoluta di voti; nel caso di parità si ripete la votazione, e la nuova parità importa approvazione.

108. Ma ogni qual volta le circostanze sociali sieno per consigliare un' aumento alla tassa ordinaria, e l' imposizione d' una tassa straordinaria è necessario per rendere efficace la relativa deliberazione, che il partito sia vinto colla riunione di due terzi di voti favorevoli.

109. Niun Socio può votare per l' altro, nè può allontanarsi nell' intervallo tra la votazione, e la pubblicazione del voto.

110. L'elezioni degli Ufficiali si fanno per schede a maggiorità assoluta di voti.

111. Si possono fare diverse elezioni nel tempo stesso, avvertendo che non può esistere cumulo di funzioni.

112. Ove dallo spoglio che sarà fatto dal Segretario, e pubblicato dal Presidente resulti che per qualche ufficio niuno dei Socj ha riunita la maggiorità assoluta dei voti, si procederà allo squittinio a palle bianche e nere fra i Socj che hanno raccolto il maggior numero di voti, rimanendo approvato quello che riunisca in tal modo la maggiorità.

113. Esaurite le cose enunciate nel Programma il Presidente dichiara sciolta la seduta.

TITOLO XIII.

DELLE COMMISSIONI SPECIALI

114. Il Corpo deliberante nei casi in cui lo giudichi conveniente può nominare delle Commissioni speciali per l'esame, studio e proposizioni d'affari e di progetti che maggiormente interessino la Società.

115. I Componenti tali Commissioni debbono appartenere alla categoria dei Socj Ordinarj, e saranno eletti per mezzo di schede a maggiorità di voti.

116. Il numero dei Componenti una Commissione sarà sempre dispari, e non dovrà essere minore di tre Socj.

117. La Commissione costituita che sia legalmente eleggerà nella sua prima seduta il Presidente, e il Segretario relatore il quale terrà il protocollo delle sedute, sarà l'organo di comunicazione non solo coi membri della Commissione istessa quanto colla Giunta per lo sfogo di tutto ciò che riguarda il retto disimpegno del ricevuto incarico, e redigerà finalmente il rapporto da firmarsi da tutti i componenti la Commissione, e da leggersi nell'Adunanza generale.

118. I membri della Commissione deliberano a maggiorità di voti; può lo Scindente esigere che nel rapporto da sottoporsi al Corpo Deliberante venga fatta conoscere la di lui opinione.

119. Niuno può ricusare l'incarico, o accettatolo dimettersi, senza il concorso di gravissimi motivi da dedursi in scritto, e da valutarsi dalla Giunta.

120. Nel caso di mancanza, non accettazione, o dimissione d'alcuno dei membri della Commissione la Giunta sostituirà quello fra i Socj che nell'elezione abbia ottenuto maggiore numero di voti, e ove esista parità deciderà la sorte.

Parte Quarta

TITOLO XIV.

DEGLI STIPENDIATI.

121. Gli Stipendiati sono

Un Maestro di Cappella
Un primo Violino
Un Ragioniere
Un Custode
Un Riscuotitore

122. Il Loro stipendio è determinato dal Ruolo sanzionato dal Corpo deliberante, nè può essere per qualunque caso accresciuto senza il di Lui voto, e approvazione.

123. La nomina, o la conferma da rinnuovarsi annualmente del Maestro di Cappella e del primo Violino apparterrà al Corpo deliberante sulla proposizione del Direttore della musica.

124. Il Maestro di Cappella, e il primo Violino saranno obbligati a dirigere sotto la soprintendenza del Direttore della musica l' esecuzione dei

componimenti musicali negli Esercizj, nelle Accademie e nelle relative prove.

125. La nomina del Ragioniere spetta alla Giunta Governativa.

126. È obbligo del medesimo di tenere in giorno la scrittura e i libri dell' amministrazione; deve nell' occasione delle Accademie e degli Esercizj assistere alla porta d' ingresso al ricevimento delle nomine, informando degli inconvenienti che avvengano il Deputato d' Ispezione; deve finalmente prestarsi ad ogni altra ingerenza che siali specialmente attribuita nei respettivi casi contemplati dal Regolamento, o che gli venga affidata dalla Giunta Governativa.

127. Anco la nomina del Custode spetta alla Giunta.

128. Quella del Riscuotitore appartiene al Tesoriere con obbligo di darne parte alla Giunta.

129. Non è impedito di cumulare nella stessa persona la qualità e il servizio di Custode e di Riscuotitore.

130. Nel concorso di speciali circostanze la Giunta potrà accordare al Ragioniere, al Custode e al Riscuotitore delle remunerazioni straordinarie, e a quest' effetto figurerà nel bilancio di previsione un' articolo di spesa che non dovrà

essere ecceduto. Sarà per altro resa ragione al Corpo deliberante nell' adunanza generale ordinaria della causa motrice la concessione dell' elargità.

131. I Suonatori, e Cantanti che eventualmente abbisognano per l' esecuzione della musica negli Esercizj e nelle Accademie, e che non appartengono ad alcuna delle categorie dei Socj, non sono compresi nel ruolo degli Stipendiati, ma vengono retribuiti volta per volta a seconda della nota che sia a presentare il Direttore della musica.

Parte Quinta.

Dei Trattenimenti Musicali.

TITOLO XV.

DEGLI ESERCIZJ.

132. I Trattenimenti musicali si distinguono in Esercizj ed Accademie.

133. Gli Esercizj musicali sono private riunioni destinate a provare, maturare l'esecuzione, ed esperimentare l'effetto d'ogni sorta di musicali composizioni in particolar modo classiche, con facoltà al Direttore della musica di dare a tali riunioni accademiche una maggiore latitudine in modo che spoglie di qualsiasi pompa e pretesa servano a trattenere con utilità e diletto, avvezzando i Giovani musicisti ad affrontare il cospetto ed il giudizio di una numerosa Udienza.

134. Dovranno i medesimi essere in numero non minore di undici all'anno: saranno dati in giorno di Domenica, o in altro giorno intieramente festivo dopo mezzogiorno a piacere del Direttore

della musica, ed a seconda delle circostanze e dei mezzi di che possa disporre, escluso il mese di Ottobre e la metà del successivo Novembre.

135. Godono dell' accesso agli Esercizj tutti i Socj indistintamente; i soli Socj ordinarj possono condurre ciascuno una persona di cui restano garanti. I Cultori dell' arte musicale, comunque non appartenenti alla Società, potranno esservi ammessi dal Presidente della Giunta, e dal Direttore della musica previo il rilascio di biglietti d' invito di forma diversa da quelli che si distribuiscono per le Accademie da consegnarsi alla porta d' ingresso.

136. Ciascuna delle Signore che prendono parte attiva agli Esercizj avrà diritto ad un biglietto per la persona che deve accompagnarla.

137. Uno dei componenti la Giunta Governativa sarà incaricato dell' ispezione della Sala durante gli Esercizj, notando il loro andamento nel registro dei processi verbali delle Accademie.

TITOLO XVI.

DELLE ACCADEMIE.

138. Le Accademie sono solenni riunioni destinate all' accurata esecuzione di scelta musica

Vocale e Istrumentale, onde servendo sempre allo scopo finale della Società abbiasi prova perenne della sua decorosa esistenza.

139. Non dovranno essere meno di otto per ciascuna annata. Hanno luogo in giorno festivo di mattina dopo mezzogiorno, a giudizio della Giunta Governativa sulla proposizione del Direttore della musica, escluso peraltro il mese di Ottobre e la prima metà del successivo Novembre. È rimesso nell'arbitrio della Giunta di estenderne il numero quando lo permettano i mezzi personali e pecuniarj della Società.

Nel concorso di speciali circostanze, e quando lo richieda il decoro della Società, non è vietato alla Giunta di dare straordinariamente una grande Accademia di sera, la quale potrà occorrendo contare per due Accademie ordinarie. In questo caso peraltro dovrà la Giunta nella successiva Adunanza generale renderne conto al Corpo deliberante.

140. Hanno l'accesso alle Accademie tutti i Socj indistintamente, godendo delle nomine d'invito loro respettivamente assegnate.

141. L'accesso al locale della Società nel tempo delle prove non è permesso che ai soli membri della Giunta Governativa e del Consiglio

Musicale. Durante le Accademie niuno, (eccettuati i Deputati d' Ispezione) può avere accesso alle stanze dei Cantanti e Suonatori, e dell' Orchestra senza uno speciale permesso del Direttore della musica.

TITOLO XVII.

DEI BIGLIETTI D' INVITO E LORO DISTRIBUZIONE.

142. Hanno diritto di ricevere per ogni Accademia

Due biglietti i Socj Ordinarj,
Un biglietto i Socj Straordinarj,
Tre biglietti il Presidente,
Tre biglietti il Direttore della musica,
Un biglietto ciascuno degli altri membri della Giunta Governativa,
Un biglietto il Consultore Legale,
Un biglietto ciascuno dei Componenti il Consiglio musicale,
Un biglietto ciascuno dei sei Deputati d'Ispezione per l'Accademia successiva a quella in cui abbiano fatta l'Ispezione medesima,
Un biglietto ciascuno dei Socj di qualunque

categoria ogni volta che nelle Accademie prestano l' opera propria gratuitamente,

1. Biglietto ciascuno dei Sindaci.

143. I Cantanti e i Suonatori estranei alla Società che non ricevono retribuzione pecuniaria avranno per ciascuna Accademia ove prendono parte un numero determinato di Biglietti, e segnatamente otto le prime Parti di concerto, quattro le Seconde.

144. Oltre i Biglietti che spettano di diritto alle Persone contemplate superiormente non è impedito alla Giunta nei casi che giudicherà opportuni di distribuire un numero di Biglietti Straordinarj, non maggiore però di trenta per ogni Accademia, i quali potranno essere erogati a favore di Persone Distinte, e nell' interesse della Società a favore d' Individui che abbiano reso, o sieno nel caso di rendere notabili servigj alla Società medesima specialmente nella parte musicale.

145. I Biglietti per i Socj, per i Cantanti e per i Suonatori che prendono parte attiva alla esecuzione della Musica dovranno essere muniti del bollo della Società, e d' un numero progressivo; saranno stampati in carta di vario colore per ogni Accademia a scanso d' abusi. Tutti gli altri Biglietti che nei casi contemplati all' articoli 143.

144. si distribuiscono dalla Giunta, a persone non facenti parte della Società avranno una forma differente, dovranno essere firmati dal Presidente, dal Direttore della musica, e dal Segretario degli atti, e non dovranno essere rilasciati senza che contengano il nome dell' Invitato.

146. A cura del Ragioniere sarà tenuto un registro alfabetico delle persone alle quali sieno stati rilasciati i biglietti d'invito coll'indicazione del loro numero progressivo per servire di norma nell'esame dei biglietti ritornati di che all' articolo 85.

147. I biglietti sono individuali.

148. I Socj dovranno apporvi la loro firma in modo intelligibile, e nella veduta d' ovviare a inconvenienti è loro raccomandato di scrivere di proprio carattere il nome e cognome dell' Invitato. Nel caso d' impedimento potranno delegare altro Socio a firmare in loro vece i biglietti, ma allora il delegato dovrà aggiungere alla propria firma il nome della persona rappresentata.

149. Saranno considerati irregolari i biglietti che sieno senza la firma del Socio, o che manchino dell' indicazione del nome e cognome dell' Invitato.

150. Sarà vietato l'ingresso a chi sia latore

di biglietti irregolari, come pure a quelle persone che sieno notoriamente indegne della Società comunque munite di biglietti regolari.

151. Coloro che rilasciassero biglietti irregolari saranno puniti colla perdita dei biglietti per un'Accademia. Quelli che invitassero persone indegne della Società perderanno tal diritto la prima volta per tre Accademie, la seconda per le Accademie d'un'anno, la terza per sempre. Qualora poi esistessero Socj che discendessero alla bassezza di fare commercio dei biglietti questi perderanno immediatamente, e per sempre, il diritto alla distribuzione dei medesimi.

152. Nel caso che nel riscontro ed esame dei biglietti da farsi nel modo prescritto a suo luogo si trovassero delle irregolarità, il Deputato ed i Sindaci le noteranno nel registro dei processi verbali delle Riunioni musicali.

TITOLO XVII.

DELLE ESERCITAZIONI PARTICOLARI DEI SOCJ.

153 Qualora più Socj bramassero riunirsi nel locale della Società per oggetti musicali lo potranno, previa intelligenza col Direttore della musica, e presentita la Giunta Governativa, la quale ne accorderà il permesso in quel tempo e nei modi che crederà convenienti.

Parte Festa

TITOLO XIX.

DELLE RICOMPENSE ONORIFICHE

154. Le Ricompense sono dimostrazioni d' onore praticate verso quelle Persone che si sono rese benemerite della Società, e consistono nella concessione di Medaglie, e d'Anelli filarmonici.

155. Le Medaglie sono di bronzo, o d' argento; portano da un lato lo stemma della Società, e dall' altro il nome del Concessionario e l' anno della concessione; vengono accordate ai distinti Compositori d' opere musicali, e ad altri Benemeriti della Società che indipendentemente dalla esecuzione della musica abbiano acquistato titolo alla riconoscenza della Società medesima.

156. Gli Anelli sono d' argento, o d' oro; portano nella parte anteriore una faccia ottangolare su cui è sculta l' Impresa della Società; nella parte interna è incisa la data della concessione, e il nome del Concessionario; vengono destinati a ricompensare e premiare lo zelo ed i servigj

che rendono alla Società gli esecutori della musica tanto vocale, che istrumentale.

157. La proposizione delle Ricompense dovrà farsi dalla Giunta Governativa al Corpo deliberante sia di proprio moto, sia sulla mozione del Direttore della musica.

Parte Settima

TITOLO XX.

DELLA RIFORMA DELLO STATUTO

158. Tranne le modificazioni parziali dello Statuto, le quali potranno proporsi da qualunque Socio nelle adunanze ordinarie, ogni altra variazione, o riforma generale dello Statuto medesimo dovrà essere proposta, motivata e rimessa al Presidente da venti Socj almeno. Ove si tratti dell' aumento della tassa ordinaria basterà la proposizione della Giunta Governativa motivata sui bisogni effettivi della Società, che verrà deliberata nel modo prescritto all' articolo 108.

159. Per le proposizioni di riforma generale dovrà convocarsi un' adunanza straordinaria, e quando venga deliberato doversi prendere in considerazione, il Corpo deliberante nominerà una Commissione speciale conforme è prescritto al Titolo XIII.

Parte Ottava

TITOLO XXI.

DEL MODO DI DIRIMERE LE QUESTIONI SOCIALI.

160. Tutte le contese civili fra la Società ed i singoli Socj dovranno essere decise ai termini di giustizia, ma inappellabilmente, da tre Avvocati Toscani più anziani secondo il ruolo della Camera di Disciplina.

Parte Zona

TITOLO XXII.

DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'.

161. La proposizione dello scioglimento della Società non può farsi che da un terzo almeno dei Socj, e dai medesimi firmata dovrà essere inviata al Presidente.

162. Ove abbia luogo il Presidente convocherà immediatamente il Corpo deliberante, che non potrà per altro prendere deliberazione se i votanti non sono in numero di due terzi almeno, e il partito per lo scioglimento non sarà valido se non avrà a suo favore cinque sesti di voti.

163. Quando lo scioglimento sia in massima deliberato sarà nominata una Commissione per vendere all' asta pubblica gli oggetti della Società, e per fare di concerto colla Giunta tutte le liquidazioni, e lo stato degli assegnamenti da repartirsi fra i Socj.

164. In una Adunanza successiva, che sarà l'ultima, la Giunta renderà conto della sua gestione,

e la Commissione dei resultati definitivi delle sue operazioni, per averne l'approvazione dal Corpo deliberante; con ciò s' intenderà operato lo scioglimento della Società, ed a cura della Commissione si procederà al reparto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

165. Gli attuali Componenti il Consiglio Musicale, che non appartengono alla classe dei Socj Onorarj, nè a quella di Onorarj Aggregati, e che a forma delle nuove prescrizioni dello Statuto perderebbero il diritto ad essere successivamente chiamati a formare parte del suddetto Consiglio, dovranno nominarsi dal Corpo deliberante ad uno dei gradi Accademici corrispondenti alle due Classi sulla proposizione che ne sarà fatta dalla Giunta Governativa.

166. Gli attuali Socj Aggregati residenti dovranno essere invitati a firmare la formula dell' obbligazione triennale prescritta dall' articolo 44. del titolo VI. della Parte 2.a, in mancanza della quale verrà immediatamente a cessare in Loro la qualità che ora rivestono.

INDICE
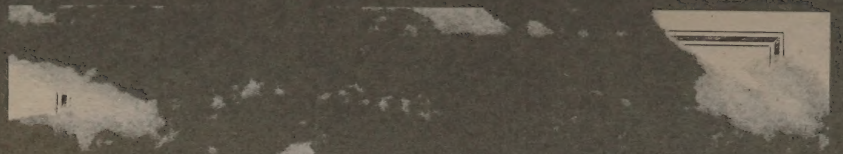
PARTE PRIMA	TITOLO	*I. Della Società in Genere pag.*	1
PARTE SECONDA		*II. Dei Socj Ordinarj* »	3
Ammissione, diritti e obbligazioni dei Socj		*III. Dei Socj Straordinarj* »	7
		IV. Dei Socj Onorarj »	8
		V. Dei Socj Onorarj Aggregati »	9
		VI. Dei Socj Aggregati Residenti »	10
PARTE TERZA		*VII. Della Giunta Governativa, e Ufficiali che la compongono* »	13
Poteri e Ufficiali della Società		*VIII. Del Consultore Legale* »	20
		IX. Dei Sindaci »	21
		X. Del Consiglio Musicale »	22
		XI. Dei Deputati d' Ispezione »	24
		XII. Del Corpo deliberante »	27
		XIII. Delle Commissioni speciali »	33
PARTE QUARTA		*XIV. Degli Stipendiati* »	35
PARTE QUINTA		*XV. Degli Esercizj* »	38
		XVI. Delle Accademie »	39
Trattenimenti Musicali		*XVII. Dei Biglietti d' Invito, e loro distribuzione* »	41
		XVIII. Delle Esercitazioni particolari dei Socj »	45
PARTE SESTA		*XIX. Delle Ricompense Onorifiche* »	46
PARTE SETTIMA		*XX. Della Riforma dello Statuto* »	48
PARTE OTTAVA		*XXI. Del modo di dirimere le questioni Sociali* »	49
PARTE NONA		*XXII. Dello scioglimento della Società* »	50
		Disposizioni Transitorie »	51